



**IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Il Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese

VISTO l'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", il quale prevede che "*in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica ... con una o più ordinanze del Ministro dell'Istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*" e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante "*Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*" e, in particolare, l'articolo 4, comma 10;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante "*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425*" e, in particolare, l'articolo 9, comma 8;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto interministeriale MAE-MIUR 23 luglio 2009, n. 4716 sulla parità scolastica delle scuole italiane all'estero;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante "*Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246*" e, in particolare, l'articolo 56;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante "*Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 52 concernente "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/21" e, in particolare, l'articolo 7, comma 3;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 53 concernente "Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/21" e, in particolare, l'articolo 30, comma 4;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 54 concernente "Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/21" e, in particolare, l'articolo 21, comma 1;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione del 5 marzo 2021, n. 349;

ATTESA la specificità del sistema della formazione italiana nel mondo e la necessità di tener conto dell'evoluzione della pandemia nei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, sede d'esame;

RITENUTO di adottare, per ragioni di speditezza e di chiarezza, un unico provvedimento contenente gli adattamenti alle ordinanze del Ministro dell'istruzione n. 52, 53 e 54 sopra citate;

SENTITO il Ministro dell'istruzione;

DECRETA

Art. 1 - Composizione delle commissioni per gli esami conclusivi del secondo ciclo d'istruzione, calendari boreale e australe

1. In deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, per ciascuna classe terminale delle scuole italiane all'estero, statali e paritarie, sedi dell'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione nell'anno scolastico 2020/2021, calendari boreale e australe, è costituita una commissione d'esame composta da sei commissari interni e da un presidente. Per le classi terminali della stessa scuola, anche collocate in plessi diversi, è nominato il medesimo presidente.

2. I commissari interni sono nominati dal consiglio di classe in una riunione che si svolge anche in modalità telematica. Della nomina è data comunicazione al MAECI e all'ufficio consolare di riferimento.

3. Il consiglio di classe, nella nomina dei commissari interni, applica i seguenti criteri:

a) i commissari sono individuati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento. Possono essere designati docenti del contingente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 oppure docenti a contratto locale, anche a tempo determinato, di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso è diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento;

b) i commissari sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. Ove possibile, è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura italiana nonché del commissario per le discipline di indirizzo individuate dagli allegati C1, C2 e C3 dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 53. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per

le quali sono abilitati o per le quali possiedono, secondo la normativa vigente, un titolo di studio idoneo Per i docenti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 64/2017 il titolo di studio può essere conseguito nel Paese dove si svolge l'esame;

c) il docente che insegna in più classi terminali può essere nominato per un numero di classi anche superiore a due, in circostanze eccezionali debitamente motivate.

4. Il presidente è nominato dalla Direzione Generale per la promozione del sistema Paese, secondo i seguenti criteri:

a) nelle scuole statali, il dirigente scolastico della scuola o, in alternativa, un docente del contingente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che non è in servizio nella classe d'esame;

b) nelle scuole paritarie, un dirigente scolastico o un docente del contingente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, in servizio nel medesimo Paese dove si svolge l'esame o in Paesi limitrofi. Sono in ogni caso esclusi i docenti della classe. In casi eccezionali, può essere designato come presidente della commissione il coordinatore didattico o un altro docente non ministeriale in servizio presso l'istituzione scolastica, ma non nella classe d'esame.

5. Il capo dell'ufficio consolare, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 56 del decreto legislativo n. 71/2011, può disporre lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella circoscrizione consolare di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali e alle norme in vigore nel Paese di riferimento.

6. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Nel caso in cui, per motivi legati all'emergenza sanitaria, non sia possibile per uno o più commissari essere presenti a scuola, il Presidente di commissione può disporre la partecipazione ai lavori della commissione in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

Art. 2 - Casi particolari inerenti alla composizione delle commissioni per gli esami conclusivi del secondo ciclo d'istruzione

1. Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari sono designati in modo che ciascuno degli stessi sia correlato ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti. Qualora non sia possibile assicurare tale correlazione, si procede alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati.

2. Per le classi degli studenti che sostengono l'esame del progetto EsaBac, è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina di "Lingua e letteratura francese" e del commissario per la disciplina di storia.

Art. 3 - Svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione – candidati interni

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, commi 5 e 6, il colloquio si svolge in presenza, nel rispetto delle misure di distanziamento necessarie a prevenire la diffusione del contagio.
2. Quando non è possibile per uno o più studenti lo svolgimento del colloquio in presenza, il presidente della commissione, acquisita la motivata richiesta dell'interessato di sostenere l'esame in via telematica, dispone che questo si svolga in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

Art. 4 - Candidati esterni ed esami di idoneità ed integrativi

1. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
2. Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado, sono svolti in presenza.
3. La partecipazione alle prove di cui al presente articolo può essere assicurata in modalità telematica sincrona nel rispetto degli articoli 1, comma 5 e 6, e 3, comma 2.

Art. 5 - Rinvii

Per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano le ordinanze del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 52, 53 e 54.

Roma, 15 Aprile 2021

Il Direttore Generale
per la promozione del Sistema Paese
Amb. Lorenzo Angeloni